

ARTICOLO PRENOTATO AL N. 212/2025
DEL MODELLO 2/A/SG
Oggi 18.03.2025

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE
Antonio Festa



LIQUIDAZIONE CONTROLLATA N. 4/2025

Sent. N. 14/2026

Rep. N. 23/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO

Prima Sezione Civile

Ufficio crisi d'impresa e procedure concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gaetano Guglielmo	Presidente
dott. Maria Iandiorio	Giudice
dott. Pasquale Russolillo	Giudice rel. est.

Nel procedimento portante il n. **8 / 2026 P.U.**

Su ricorso di:

SIMONIS BRUNO (C.F. SMNBRN57M29H703C)

Ricorrente



Con l'assistenza del gestore della crisi dott. FULVIO TEDESCO, nominato dall'OCC Ordine dei Commercialisti di Avellino
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Rilevato che:

con ricorso depositato il 22/01/2026 , per il tramite del sopra indicato gestore della crisi, SIMONIS BRUNO ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata del proprio patrimonio esponendo: 1) di non essere assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, in quanto privo della qualità soggettiva di imprenditore ed avendo maturato i propri debiti in parte nell'esercizio dell'attività professionale, in parte per ragioni estranee a tale professione; 2) di versare in condizione di sovraindebitamento, non essendo in grado di far fronte regolarmente alle obbligazioni contratte, come desumibile dal rapporto fra il reddito, al netto delle spese indispensabili al mantenimento, e la rata mensile dell'indebitamento complessivo;

a seguito di integrazione disposta con decreto del 17/02/2026, il ricorrente ha provveduto produrre documentazione integrativa, al fine di fornire un quadro completo della propria situazione patrimoniale e reddituale, oltre che dell'entità e delle ragioni dell'indebitamento complessivamente maturato;

al ricorso è allegata la relazione del gestore della crisi recante, anche a seguito delle disposte integrazioni, l'informativa e le attestazioni richieste dall'art. 269 co. 2 CCII;

Considerato che:

§ premesse

sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che il centro di interessi principali del ricorrente, da presumersi coincidente con il luogo di residenza anagrafica è ubicato in Avellino;

l'art. 268 C.C.I. non prevede, neppure in caso di apertura della liquidazione controllata su istanza del debitore, la predisposizione di una proposta e di un piano diretti alla soddisfazione dei creditori;



da ciò derivano due conseguenze:

1) la procedura di regolazione dell'insolvenza va aperta senza previa instaurazione del contraddittorio con i creditori: si veda, al riguardo Trib. Verona, sent. 20/09/2022, secondo cui *“il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori”* (reperibile sul web);

2) le attività di liquidazione sono integralmente demandate al liquidatore, il quale è chiamato a svolgere le attività di realizzazione dell'attivo previa predisposizione di un programma di liquidazione e nel rispetto delle procedure competitive, se del caso anche mediante subentro in eventuali procedure esecutive pendenti (artt. 272 e 275 CCII). Ed invero, secondo Trib. Treviso, Sez. II, 22/6/2017, *“benché la scelta di ricorrere alla procedura di liquidazione dei beni, ex art. 14-ter della legge n. 3 del 2012, quale alternativa alla proposta di composizione della crisi, possa essere rimessa al debitore, la natura e la struttura concorsuale e pubblicistica di tale procedimento non consente, una volta intervenuto il decreto di apertura del Giudice, al debitore di disporre liberamente. La legge, infatti, non prevede la possibilità di revocare detto decreto; altresì, la fase esecutiva, che a tale provvedimento consegue, resta, ai sensi dell'art. 14-quinquies, comma 4, della citata legge n. 3, aperta sino alla completa esecuzione del programma. Tra l'altro, gli interessi sottesi a tale procedura, collegati per lo più al soddisfacimento di tutti i creditori in ossequio alla regola della par condicio, non possono cedere rispetto ad una personale valutazione sulla non convenienza della procedura nell'esclusivo interesse del debitore”* (reperibile sul web);

ai fini dell'apertura del procedimento occorre verificare: a) la legittimazione del debitore a richiedere l'accesso alla procedura *de qua*, essendo essa riservata a consumatori e professionisti, nonché ad imprese minori, anche se costituite in forma di società, ove sia dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) C.C.I.; b) la condizione di sovraindebitamento, da ritenersi sussistente, per il solo caso di domanda proposta in proprio dal debitore, e diversamente dal caso di istanza del creditore, non solo nell'ipotesi di insolvenza, ma anche di crisi; c) ai suddetti requisiti, in caso di ricorso proposto da debitore persona fisica, se ne aggiunge uno ulteriore, vale a dire l'esistenza di utilità

presenti o concretamente realizzabili in prospettiva futura, e ciò in quanto all'incapiente è invece riservata la speciale procedura di esdebitazione diretta prevista dall'art. 283 CCII; della disponibilità di utilità distribuibili ai creditori e, dunque, dell'assenza delle condizioni per l'accesso alla diversa procedura esdebitatoria prevista dall'art. 283 CCII deve dare atto il gestore della crisi con la relazione prevista dall'art. 269 co. 2 CCII, la quale non assume di per sé valore prova, ma costituisce elemento informativo suscettibile di libero apprezzamento da parte del Tribunale alla luce delle complessive risultanze istruttorie;

Ritenuto che:

nella fattispecie ricorrono tutte le condizioni di legge per l'apertura della liquidazione controllata, ed infatti:

§ sovraindebitamento

la liquidazione controllata è procedura liquidatoria a carattere residuale, riservata ad ogni sovraindebitato che non abbia accesso alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali; nel caso, dunque, di soggetto non imprenditore che non sia *ex lege* ammesso a procedure liquidatorie speciali, non rileva l'entità dell'indebitamento o del reddito annuo percepito, sicché, anche quando tali soglie siano eccedenti quelle dimensionali fissate per l'impresa minore, deve ritenersi in ogni caso consentito il ricorso alla liquidazione giudiziale; l'istante è un avvocato che ha contratto i propri debiti, di ammontare pari ad oltre € 620.000,00, a causa dell'incapacità di far fronte, almeno a partire dall'anno 2000, agli oneri fiscali e previdenziali con il proprio reddito personale, notevolmente ridottosi per perdita della clientela più rilevante (strutture sanitarie per recupero crediti verso le ASL) e contrazione degli incassi derivanti dalla residua attività professionale (cfr. relazione integrativa del gestore della crisi); sussiste poi la condizione oggettiva dello stato di sovraindebitamento, nella specie comprovato: a) dalla mancanza di flussi finanziari che consentano di adempiere le obbligazioni scadute nell'arco di dodici mesi, risultante dal rapporto fra il reddito netto, dedotte le spese di mantenimento personale e familiare, e la rata mensile del debito scaduto (cfr. C.App. Brescia 4/10/2023, reperibile sul *web*); b) dall'indisponibilità di beni di pronta



liquidazione che consentano l'integrale soddisfazione dei creditori, essendo l'attivo per lo più costituito dalla realizzazione di crediti professionale oggetto di contenzioso;

§ capienza patrimoniale e reddituale

la consistenza patrimoniale e reddituale risultante dagli atti del presente procedimento, in uno con l'indicazione delle azioni esperibili per il recupero di beni e crediti e del loro possibile esito fruttuoso (v. relazione integrativa del gestore della crisi), permette di formulare una prognosi positiva sulla realizzabilità di attivo da destinare alla soddisfazione dei creditori; la relazione del gestore della crisi fornisce:

- 1) l'elenco dei beni realizzabili, costituiti dalla quota di un quinto di un terreno e da un bene mobile registrato;
- 2) l'elenco dei crediti realizzabili derivanti da saldi di conto corrente e azioni giudiziali promosse dal ricorrente in nome proprio o per conto di clienti, per un ammontare prossimo ad € 100.000;
- 3) l'analisi dei redditi medi percepiti mensilmente dal ricorrente e delle eccedenze ricavabili dedotte le spese necessarie al suo mantenimento personale;

l'attendibilità dell'attestazione è desumibile dall'allegazione dei criteri di stima della quota immobiliare, degli estratti conto e di una relazione analitica sulle prospettive di incasso dei crediti per attività professionale pregressa, alcuni dei quali già esigibili ed in attesa di essere riscossi;

a sua volta il reddito mensile medio, pari a circa € 5.000,00 nell'annualità 2024, appare adeguato a garantire un'eccedenza, sia pure al netto delle esigenze di spesa del ricorrente e dell'eventuale persistente obbligo di mantenimento della prole maggiorenne, così come stabilito dagli accordi di separazione dalla coniuge;

emerge infine che il ricorrente ha eseguito pagamenti di debiti finanziari la cui revocabilità a beneficio della massa dovrà essere accertata dal liquidatore giudiziale (art. 274 co. 2 CCII);

§ le ragioni dell'indebitamento

non occorre ulteriormente accertare, in questa fase, le cause dell'indebitamento o l'esistenza di atti in frode, in quanto trattasi di verifiche da compiere esclusivamente ai fini della concessione del beneficio dell'esdebitazione di diritto prevista dall'art. 282 CCII (così Cass. 31 luglio 2025, n. 22074);

CC R

al riguardo va, invero, rilevato che il combinato disposto degli artt. 270 c. 1 e 268 c. 2 CCII nel testo modificato dal d.lgs. 136/2024, esige da ultimo, in aggiunta ai contenuti già previsti, che la relazione particolareggiata dia anche conto delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

e tuttavia tale informativa deve ritenersi finalizzata non già ad un'anticipata verifica delle condizioni per l'esdebitazione, ma a consentire che il sindacato giudiziale, di carattere formale-sostanziale (Cass. 28/10/2025, n. 28576), riguardi sin da questa fase la completezza dei contenuti della relazione particolareggiata, necessariamente estesi alle condizioni per l'accesso al beneficio ove la procedura sia promossa direttamente dal debitore;

nel caso in esame il gestore ha fornito sufficienti elementi, anche alla luce delle integrazioni richieste, in ordine alla genesi dell'indebitamento e alla condotta assunta dal debitore nell'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili al pagamento, esponendo che l'elevata esposizione verso il fisco e la cassa forense è dipesa da una generalizzata crisi di liquidità;

§ provvedimenti accessori

alla luce di tutto quanto sopra, la domanda è meritevole di accoglimento;

devono essere assunti i provvedimenti accessori previsti dall'art. 270 CCII:

- l'individuazione del giudice delegato avviene secondo criteri tabellari;
- il tribunale ha facoltà di nominare liquidatore un professionista diverso dal gestore della crisi, senza che ciò comporti un incremento dei costi della procedura a cagione dell'unicità del compenso prevista dall'art. 275 co. 3 CCII, la cui individuazione specificata in dispositivo tiene conto della domiciliazione nel Distretto della Corte d'Appello di Napoli, dell'esigenza di rotazione degli incarichi, oltre che delle esperienze maturate e dei risultati conseguiti in procedure analoghe;
- la determinazione della quota di reddito estranea alla procedura spetta al giudice delegato ex art. 268 co. 4 lett. b) CCII, trattandosi di disposizione estranea al contenuto della sentenza di apertura della liquidazione controllata, diversamente da quanto previsto per la liquidazione del patrimonio dall'art. 14 quinquies lett. f) della l. 3/2012; ne consegue che il liquidatore dovrà presentare, senza ritardo e già con l'accettazione della nomina, l'istanza in questione allegando ogni elemento utile a consentirne l'immediata delibazione;

CR

- la natura del presente procedimento svoltosi in assenza di contraddittorio e su ricorso dello stesso debitore esclude ogni statuizione in punto di spese

P.Q.M.

dichiara aperta la PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di SIMONIS BRUNO;

a) nomina giudice delegato il **dott. PASQUALE RUSSOLILLO;**

b) nomina Liquidatore l'avv. LUIGI NAPOLITANO, che autorizza sin d'ora all'apertura di un conto intestato alla procedura presso istituto di credito o ufficio postale a propria scelta non appena saranno disponibili somme liquide, ad erigere l'inventario senza l'assistenza del cancelliere, alla nomina di un perito stimatore che potrà assisterlo nelle operazioni di inventario, a comunicare la presente sentenza al datore di lavoro del ricorrente per le finalità indicate in motivazione, ad accedere alle banche dati e ad acquisire la documentazione di cui all'art. 49 lett. f) C.C.I. con le modalità di cui agli artt. 155 quater, quinquies e sexies c.p.c.; disponendo altresì che il nominato liquidatore: 1) faccia pervenire in cancelleria la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dando atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII, nonché dell'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35.1 ed all'art. 35 co. 4 bis del d.lgs. 159/2011, pena la sua immediata sostituzione; 2) provveda agli adempimenti di cui alle successive lettere f) e g) del dispositivo; 3) provveda agli adempimenti di cui agli artt. 272 e ss. CCII nei termini ivi indicati, specificando, fra l'altro, nelle relazioni semestrali: -) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; -) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII; 4) prima della comunicazione del progetto di stato passivo ai creditori ne riferisca al giudice delegato con sollecita informativa; 5) **depositi con l'accettazione dell'incarico istanza di determinazione della quota di reddito estranea alla procedura;**

Q F


- c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie ove non vi abbiano già provveduto con il ricorso introduttivo, nonché dell'elenco aggiornato dei creditori che il liquidatore provvederà se del caso a rettificare ai sensi dell'art. 272 C.C.I.;
- d) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di giorni **novanta** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I., con avvertimento in caso di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni relative alla procedura le stesse avverranno mediante deposito in cancelleria;
- e) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, disponendo che nel caso in cui gli stessi continuino ad essere occupati dal debitore o dai suoi familiari in assenza di autorizzazione o da terzi privi di titolo opponibile alla procedura, il liquidatore ne ottenga con urgenza la liberazione nelle forme di cui all'art. 216 co. 2 CCII;
- f) dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito Internet del Tribunale di Avellino/;
- g) ordina la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati;
- h) per gli effetti di cui all'art. 282 CCII dispone che, in prossimità del decorrenza dei tre anni dall'apertura della presente procedura, il liquidatore trasmetta ai creditori ammessi al passivo e non ancora interamente soddisfatti e al debitore una relazione sulla sussistenza delle condizioni per l'esdebitazione e sulle ragioni del sovraindebitamento, con particolare riguardo ai profili soggettivi necessari, oltre che sui giudizi in corso e le operazioni di liquidazione che potranno in ogni caso proseguire, e ciò al fine di favorire la presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato e di acquisire eventuali osservazioni, depositando quindi una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio.

La cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza alle parti e al liquidatore.

Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 17/03/2026

IL GIUDICE EST.

dott. Pasquale Russolillo



IL PRESIDENTE

dott. Gaetano Guglielmo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 18-03-2026

Il Cancelliere 8

CANCELLIERE
Giuseppe Festa